



# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## “DON GIOVANNI SILVESTRI”

### RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/ 19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia  
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale n. 294 /  
28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Regione Puglia  
Largo San Giuseppe, 7

**Castellana Grotte (BA)**

**Cod. Fisc.: 80006570727**



#### **Determinazione del Direttore Generale**

Nominato con deliberazione del C.d.A. n.1 del 10.01.2019

#### **Nr. 26 /2020 del Registro delle Determinazioni**

**Oggetto: Collocamento a riposo per raggiunti requisiti** della dipendente di ruolo Sig.ra Latrofa Rosa con il profilo professionale di “Ausiliario” - posizione giuridica “A”, economica “A3” - a far data dall’1.09.2020 – **RISOLUZIONE UNILATERALE.**

L'anno duemilaventi, il giorno DICIANNOVE, del mese di **MAGGIO**, il Dott. Davide Pignatale, Direttore Generale dell’ASP “Don Giovanni Silvestri”,

#### **Premesso:**

**che** il D.L. n. 90, pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, e la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2015 del 19 febbraio 2015, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno ribadito l’abrogazione dell’art. 16 del D.L. 503/92 e riformato il comma 11 dell’art. 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni ridefinendo, come di seguito, l’ambito della risoluzione unilaterale:

*“L’intervento legislativo è volto a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Con l’entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l’età limite ordinamentale; rimessa alla determinazione dell’amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiornati con l’adeguamento alla speranza di vita e senza penalizzazione del trattamento, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 6, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-*

legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dall'art. 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

**che** nel D.L. n. 101, pubblicato in G.U. n. 204 del 31 agosto 2013 e convertito con modificazioni dalla legge 125 del 30 ottobre 2013, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, interpretano in maniera autentica l'art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina, come di seguito, il regime di accesso al trattamento pensionistico ed i limiti di età per la permanenza in servizio:

*“L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”;*

**che** l'interpretazione autentica si è resa necessaria per chiarire in maniera inequivocabile – evitando lo sviluppo di contenzioso – il regime applicabile ai lavoratori che hanno conseguito il requisito a pensione con la salvezza dei limiti ordinamentali per i dipendenti pubblici;

**che** l'interpretazione oggetto della disposizione è conforme all'orientamento espresso nella Circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, condivisa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS, ed inoltre è stata confermata dalla nota della Funzione Pubblica del 16 settembre 2013;

**che** in ottemperanza a quanto esposto ai punti precedenti, con propria nota prot. n. 81 del 18 febbraio 2020, il sottoscritto Direttore Generale dell'A.S.P. "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte ha comunicato alla Sig.ra Latrofa Rosa che, in data 31 agosto 2020, matura i requisiti ordinamentali previsti per l'anzianità contributiva massima, anche nel rispetto della “finestra mobile” di uscita, e, pertanto, alla medesima Sig.ra Latrofa Rosa deve applicarsi la risoluzione unilaterale del rapporto di impiego;

**Vista** la Circolare INPS n. 63 del 20 marzo 2015, avente ad oggetto: “Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014 – Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”;

**Preso atto** che la Sig.ra Latrofa Rosa, nata in Castellana Grotte il 12 ottobre 1958, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda Pubblica di servizi alla Persona, con il profilo di “Ausiliario” posizione giuridica “A”, economica “A3”, in ottemperanza a quanto comunicato con la nota innanzi citata, in data 15 maggio 2020, attraverso il patronato di fiducia, ha inviato telematicamente all'INPS gestione ex INPDAP, la richiesta di pensione diretta ordinaria, avendo raggiunto i limiti massimi per la permanenza in servizio presso questa pubblica amministrazione;

**Dato atto**, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative in vigore (D.L. n. 90/2014, legge 114/2014, D.L. 101/2013, D.L. 201/2011, legge 214/2011, Legge 122/2010, Dlgs 78/2010, Legge 243/2004, legge 247/2007) e giusta quanto risulta dal “fascicolo personale” della dipendente Sig.ra Latrofa Rosa, che la stessa è stata assunta in data 1° aprile 1981 e che alla data del 31 agosto 2020 (ultimo giorno lavorativo) avrà maturato complessivamente un servizio utile sia ai fini del “diritto a pensione” che della “misura” pari ad anni 42 anni, mesi 1 e giorni 3, comprensivo dei periodi ricongiunti pari a anni 2, mesi 8, giorni 3;

**Ritenuto** di dover disporre il suo collocamento a riposo a far data dal 1° settembre 2020 a mezzo risoluzione unilaterale per raggiunti requisiti;

**Viste** le vigenti disposizioni normative in materia, nonché le Circolari e le Note esplicative emanate dai competenti Organi, tutte in premessa citate;

**Vista** la vigente normativa Regionale di riferimento per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona;

**Vista** la deliberazione del C.d.A. n. 1 del 10.01.2019 ed i successivi provvedimenti di proroga dell'incarico di Direttore Generale conferito al sottoscritto;

**Visto** il vigente Statuto dell'ASP "Don Giovanni Silvestri";

## **DETERMINA**

- 1 Di richiamare** le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 Di disporre**, con decorrenza dal 1° settembre 2020, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro della Sig.ra Latrofa Rosa, che alla data del 31 agosto 2020 avrà maturato complessivamente un servizio utile sia ai fini del "diritto a pensione" che della "misura", pari ad anni 42, mesi 1, e giorni 3, comprensivo dei periodi ricongiunti, come in premessa;
- 3 Di fare salvi** gli eventuali ulteriori diritti ed interessi della dipendente Sig.ra Latrofa Rosa derivanti dall'applicazione del nuovo C.C.N.L.;
- 4 Di fare salvi**, altresì, ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari in applicazione di nuove ed eventuali disposizioni intervenute in materia;
- 5 Di dare atto** che è stata controllata e, ove del caso, rivista la posizione assicurativa della Sig.ra Latrofa Rosa a mezzo del sistema NUOVA PASSWEB;
- 6 Di provvedere** ad effettuare la trasmissione a mezzo P.E.C. del presente Atto all'I.N.P.S. - gestione ex INPDAP - sezione provinciale di Bari;
- 7 Di dare atto** che la presente determinazione non attiva alcuna movimentazione contabile e che, pertanto, non necessita di "visto di regolarità contabile" che attesti la copertura finanziaria;
- 8 Di notificare** il presente atto alla Sig.ra Latrofa Rosa perché ne abbia piena, opportuna e doverosa conoscenza.
- 9 Di stabilire** che alla presente determinazione venga dato adempimento e di trasmetterne copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione di questo Ente.

**Il Direttore Generale**  
Dott. Davide Pignatale

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Contabilità dell'ASP "Don Giovanni Silvestri" approvato con deliberazione del CdA n. 13 del 29.10.2013, in data odierna si attesta la regolarità contabile in uno con la correlata copertura finanziaria.

Impegno n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
Rag. Elisabetta Manghisi

\_\_\_\_\_

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente Determina viene pubblicata mediante affissione All'Albo Pretorio dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.

Castellana Grotte

Il Segretario  
Elisabetta Manghisi

---